



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 34 del 19/07/2012

Oggetto: DRAMMATICA SITUAZIONE DEI TRASPORTI MARITTIMI E TERRESTRI.

L'anno duemiladodici , addì diciannove , del mese di luglio , alle ore 18,00 , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seconda convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	Si	MOLLO LUIGI	Si
TRANI GIANLUCA	Si	FERRANDINO PAOLO	Si
FERRANDINO VINCENZO	No	TROFA MASSIMO	Si
MIGLIACCIO PASQUALINO	No	MAZZELLA SALVATORE	Si
SPIGNESE LUCA	Si	BERNARDO CARMINE	Si
OTTORINO MATTERA	Si	FERRANDINO CIRO	Si
MAZZELLA GIOSUE'	Si		
DI MEGLIO ISIDORO	Si		
MONTAGNA LUCA	Si		
MATTERA LUIGI	Si		
BALESTRIERI GIORGIO	No		

Totale Presenti 14 Totale Assenti 3

Il Consiglio comunale all'unanimità dei consiglieri presenti stabilisce di trattare separatamente i due argomenti iscritti al punto n.2) dell'o.d.g. aggiuntivo e precisamente le problematiche relative ai trasporti marittimi e quelle relative al polo ospedaliero A. Rizzoli.

Il Presidente invita il civico consesso alla discussione sulla drammatica situazione dei trasporti marittimi.

omissis

Terminata la discussione **il Presidente** invita i consiglieri a votare sulla proposta di delibera di cui in oggetto. La quale viene approvata all'unanimità dai quattordici consiglieri presenti e votanti, con esito proclamato dal Presidente.

Pertanto,

C00034CO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

Il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59, testo integrato con le modifiche apportate dal d. lgs. 20 settembre 1999, n. 400, dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, e dalla legge n. 266/05 (finanziaria 2006);

La Legge Regionale n. 3 del 28 marzo 2002 – Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania – che disciplina ai sensi del D. Lgs. 422/1997, dell'art. 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, del D. Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, del capo VII, tit. 3°, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità campani;

CONSIDERATO

CHE in virtù del vigente quadro normativo:

- I servizi di collegamento marittimo con le isole minori "devono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate" (comma 1 dell'art. 8 della legge 684/74);
- il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio devono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola" (art. 3 Legge 169/75);

CHE allo stato attuale, i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, da e per l'Isola d'Ischia, come da quadro accosti regionale vigente, assicurati con linee di servizio pubblico, effettuate da vettore pubblico, CAREMAR; con linee OSP con obbligo di servizio pubblico cedute in concessione dalla Regione a vettori privati; e con linee residuali, cedute in concessione dalla Regione a vettori privati, non soddisfano le reali esigenze di mobilità dei cittadini ed ospiti dell'Isola, specie nel periodo d'alta stagione turistica e dunque limitano l'evoluzione dello sviluppo socio economico isolano;

CHE l'Isola di Ischia, località ad alta vocazione turistica nazionale ed internazionale, rappresenta esigenze eterogenee in materia di trasporti marittimi per la diversa caratterizzazione naturale ed economica e specie nel periodo estivo registra una fortissima densità abitativa e conseguente pressione antropica;

CHE la quantità, la qualità e la economicità dei collegamenti con il continente sono pertanto di vitale importanza per l'economia turistica della stessa isola, per assicurare una continuità territoriale adeguata alle diverse esigenze ed opportunità richieste anche dalla eterogeneità dei flussi turistici;

CHE risulta inderogabile, anche in un momento di congiuntura economica negativa, per l'economia dell'intera isola d'Ischia la possibilità per le amministrazioni locali di intervenire dunque in veste di attori primari sul progressivo potenziamento e dunque miglioramento della quantità e qualità dei servizi di trasporto marittimo regionali garantendo al contempo una politica tariffaria atta a definire dei livelli equi in termini di economicità specie turistica;

CHE per conseguire il predetto fine è necessario dunque mettere a punto strategie intercomunali per il rilancio dello sviluppo in chiave turistica dell'intero territorio, riconosciuta anche l'importanza strategica del carattere di promozione turistica rappresentata dai collegamenti via mare;

DATO ATTO

CHE l'art. 5 comma 2 della L.R. 3/2002 testualmente cita: "Gli enti locali possono istituire, d'intesa con la Regione, ai fini della compatibilità di rete, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs.

422/1997, servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli definiti minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci”

CHE all’art. 10 della L.R. 3/2002 è specificato che “I comuni, le comunità montane ed isolane, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del D. Lgs. 422/97 possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e con l’eventuale contributo finanziario della Provincia, previo parere favorevole della Giunta regionale e della Provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti, servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere s’intende favorevolmente espresso”;

CHE ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 3/2003 in materia di tariffe e titoli di viaggio per quanto attiene i servizi aggiuntivi, “Il Livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato agli Enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio” ed altresì “Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci”.

VISTO l’interesse manifestato anche dagli altri Enti Locali dell’ Isola di Ischia di avviare, per quest’anno, in via sperimentale, l’istituzione di Servizi di trasporto marittimo aggiuntivi dedicati ai flussi turistici e pendolari in partnership con il Comune di Ischia individuando lo stesso quale Ente Capofila;

DATO ATTO

CHE con nota prot. n. 16614 in data 16.07.2012, che qui si allega, indirizzata alla Giunta Regionale della Campania, Assessorato ai Trasporti – AGC Trasporti e Viabilità e per conoscenza alle Capitanerie di Porto di Napoli ed Ischia, avente ad oggetto “Istituzione in via sperimentale servizi di trasporto marittimo aggiuntivi- richiesta parere ai sensi dell’art. 10 della L.R. 3/2002”, il Comune di Ischia, d’intesa con le amministrazioni comunali isolane interessate, ha richiesto parere preventivo di verifica della compatibilità e della coerenza di 6 coppie di corse aggiuntive giornaliere sulla linea Napoli/Ischia ed Ischia/Napoli da istituirsi in via sperimentale per il periodo compreso tra il mese di agosto ed il mese di ottobre c.a., rispetto alle reti dei servizi minimi del trasporto marittimo di competenza regionale e del quadro accosti generale vigente;

CHE la Regione non ha ancora espresso il parere citato e si è dunque in attesa di riscontro;

RITENUTO opportuno per l’Ente

- Promuovere l’Istituzione, previo rilascio del parere preventivo regionale, in via sperimentale, a partire dal mese di agosto e sino ad ottobre c.a., d’intesa con la Regione, di servizi aggiuntivi di trasporto marittimo dedicati ai turisti e pendolari in partenariato con le Amministrazioni Comunali isolane interessate e rivestendo il ruolo di Ente Capofila;
- Strabilire che il Comune di Ischia in qualità di Ente Capofila, metterà a disposizione risorse umane, economiche e strumentali in compartecipazione con gli altri enti interessati al raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento e potenziamento dell’offerta di servizi di trasporto marittimo da e per l’Isola d’Ischia, anche attraverso la definizione di livelli tariffari equi nel rispetto della normativa vigente, con le modalità indicate in apposito Protocollo d’Intesa, di cui se ne allega lo schema, e da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- Prendere atto dello schema di protocollo d’intesa da sottoscrivere da parte di tutte le amministrazioni comunali isolane interessate;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs.n°267/2000;

CON voti unanimi resi dai quattordici consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

C00034CO

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui s' intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di promuovere la istituzione di servizi aggiuntivi di trasporto marittimo dedicati ai turisti e pendolari, in via sperimentale, a partire dal mese di agosto e sino al mese di ottobre c.a. sulla linea Napoli/Ischia-Ischia/Napoli, in partenariato con le Amministrazioni Comunali isolane interessate;
2. Di impartire indirizzo alla Giunta Comunale di avviare, previo rilascio del parere regionale di verifica della compatibilità rispetto alla rete dei servizi minimi di trasporto marittimo e del vigente quadro accosti generale vigente nel Golfo di Napoli, tutto quanto necessario alla Istituzione ed attivazione, in via sperimentale, di servizi aggiuntivi di trasporto marittimo dedicati ai flussi turistici e pendolari da e per l'isola d'Ischia, in partenariato con le altre Amministrazioni Comunali isolane interessate;
3. Di prendere atto del prospetto, che qui si allega, delle 6 coppie di corse giornaliere da istituirsi in via sperimentale, previo parere regionale, per il periodo compreso tra il mese di agosto ed il mese di ottobre c.a.;
4. Di manifestare per il Comune di Ischia assenso al partenariato con i Comuni dell'Isola d'Ischia interessati ai servizi aggiuntivi di che trattasi in veste di Ente Capofila demandando al Sindaco la sottoscrizione dell'accordo;
5. Stabilire che il Comune d'Ischia in qualità di Ente Capofila, metterà a disposizione, nei limiti delle rispettive disponibilità, risorse umane, economiche e strumentali in compartecipazione con gli altri enti interessati, per la definizione di tutto quanto necessario all'obiettivo del miglioramento e potenziamento dell'offerta di servizi di trasporto marittimo da e per l'Isola d'Ischia attraverso la istituzione di servizi aggiuntivi dedicati a turisti e pendolari, d'intesa con la Regione e la definizione di livelli tariffari equi nel rispetto della normativa vigente, con le modalità indicate nel Protocollo d'Intesa da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti coinvolti;
6. Di stabilire che la fissazione delle tariffe dei titoli di viaggio per i servizi aggiuntivi di che trattasi verrà definita di comune accordo tra le amministrazioni comunali sottoscrittici dell'accordo con le modalità nello stesso indicato con presa d'atto da parte delle rispettive giunte comunali;
7. Di prendere atto dello schema di protocollo d'intesa tra i comuni dell'isola d'Ischia interessati ai servizi aggiuntivi di che trattasi;
8. Di demandare agli uffici competenti l'adozione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente deliberato;
9. Dare atto che allo stato il presente atto non comporta impegno di spesa, impegno che sarà eventualmente assunto con atto deliberativo giuntale ad esito dell'istruttoria regionale al fine dell'attivazione dei servizi, in rispondenza ai piani di costo definiti a carico dei Partner;
10. Dare atto che la presente deliberazione ha valore ed affetti per l'anno in corso, per il 2013 ed anni a venire, subordinatamente al parere preventivo regionale di verifica della compatibilità dei servizi aggiuntivi da istituirsi rispetto alla rete dei servizi minimi regionali e del quadro accosti regionale generale vigente oltre che alla normativa di settore vigente salvo eventuali modifiche, deroghe ed integrazioni normative che dovessero sopraggiungere.

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con quattordici voti favorevoli, resi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

Schema di
ACCORDO PER L'ISTITUZIONE
DI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO AGGIUNTIVI EX ARTT. 5 E 10 L.R. 28
MARZO 2002 N. 3 DEDICATI AI FLUSSI TURISTICI E PENDOLARI

FRA

- COMUNE DI ISCHIA;
- COMUNE DI LACCO AMENO;
- COMUNE DI FORIO;
- COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME;
- COMUNE DI BARANO D'ISCHIA;
- COMUNE DI SERRARA FONTANA.

PREMESSO:

CHE allo stato attuale, i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, da e per l'Isola d'Ischia, come da quadro accosti regionale vigente, assicurati con linee di servizio pubblico, effettuate da vettore pubblico, CAREMAR; con linee OSP con obbligo di servizio pubblico cedute in concessione dalla Regione a vettori privati; e con linee residuali, cedute in concessione dalla Regione a vettori privati, non soddisfano le reali esigenze di mobilità dei cittadini ed ospiti dell'Isola, specie nel periodo d'alta stagione turistica e dunque limitano l'evoluzione dello sviluppo socio economico isolano;

CHE l'Isola di Ischia, località a vocazione turistica nazionale ed internazionale, rappresenta esigenze eterogenee in materia di trasporti marittimi per la diversa caratterizzazione naturale ed economica e specie nel periodo estivo registra una fortissima densità abitativa e conseguente pressione antropica;

CHE la quantità, la qualità e la economicità dei collegamenti con il continente sono pertanto di vitale importanza per l'economia turistica della stessa, per assicurare una continuità territoriale adeguata alle diverse esigenze ed opportunità richieste anche dalla eterogeneità dei flussi turistici;

CHE risulta inderogabile, anche in un momento di congiuntura economica negativa, per l'economia dell'intera isola d'Ischia la possibilità per le amministrazioni locali di intervenire dunque in veste di attori primari sul progressivo potenziamento e dunque miglioramento della quantità e qualità dei servizi di trasporto marittimo regionali garantendo al contempo una politica tariffaria atta a definire dei livelli equi in termini di economicità specie turistica;

CHE per conseguire il predetto fine si è reso necessario dunque mettere a punto una strategia intercomunale per il rilancio dello sviluppo in chiave turistica dell'intero territorio, riconosciuta anche l'importanza strategica del carattere di promozione turistica rappresentata dai collegamenti via mare;

VISTI

Il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59, testo integrato con le modifiche apportate dal d. lgs. 20 settembre 1999, n. 400, dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, e dalla legge n. 266/05 (finanziaria 2006);

La Legge Regionale n. 3 del 28 marzo 2002 – Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania – che disciplina ai sensi del D. Lgs. 422/1997, dell'art.

4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, del D. Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, del capo VII, tit. 3°, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità campani;

DATO ATTO

CHE l'art. 5 comma 2 della L.R. 3/2002 testualmente cita: "Gli enti locali possono istituire, d'Intesa con la Regione, ai fini della compatibilità di rete, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 422/1997, servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli definiti minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci"

CHE all'art. 10 della L.R. 3/2002 è specificato che "I comuni, le comunità montane ed isolane, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D. Lgs. 422/97 possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e con l'eventuale contributo finanziario della Provincia, previo parere favorevole della Giunta regionale e della Provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti, servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere s'intende favorevolmente espresso";

CHE ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 3/2003 in materia di tariffe e titoli di viaggio per quanto attiene i servizi aggiuntivi, "Il Livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato agli Enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio" ed altresì "Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci".

CHE con nota prot. n. 16614 in data 16.07.2012, che qui si allega, indirizzata alla Giunta Regionale della Campania, Assessorato ai Trasporti – AGC Trasporti e Viabilità e per conoscenza alle Capitanerie di Porto di Napoli ed Ischia, avente ad oggetto "Istituzione in via sperimentale servizi di trasporto marittimo aggiuntivi- richiesta parere ai sensi dell'art. 10 della L.R. 3/2002", il Comune di Ischia, d'intesa con le amministrazioni comunali isolane interessate, ha richiesto parere preventivo di verifica della compatibilità e della coerenza di 6 coppie di corse aggiuntive giornaliere sulla linea Napoli/Ischia ed Ischia/Napoli da istituirsi in via sperimentale per il periodo compreso tra il mese di agosto ed il mese di ottobre c.a., rispetto alle reti dei servizi minimi del trasporto marittimo di competenza regionale e del quadro accosti generale vigente;

CHE la Regione Campania in data ha espresso parere.....

PRESO ATTO

Del piano accosti regionale dei servizi minimi e generali attualmente vigente nel Golfo di Napoli e della pianificazione dei servizi marittimi aggiuntivi da istituirsi, in via sperimentale a partire dal mese di agosto e sino al mese di ottobre 2012, come da prospetto allegato, ritenuti compatibili con la rete generale dei trasporti marittimi regionali giusta nota

Tutto ciò premesso e considerato,

- _____ in persona di _____ legittimato a sottoscrivere giusto atto _____
- _____ in persona di _____ legittimato a sottoscrivere giusto atto _____
- _____ in persona di _____ legittimato a sottoscrivere giusto atto _____
- _____ in persona di _____ legittimato a sottoscrivere giusto atto _____

- _____ in persona di _____ legittimato a sottoscrivere giusto atto _____
- _____ in persona di _____ legittimato a sottoscrivere giusto atto _____

Stipulano il seguente accordo per la istituzione in via sperimentale di servizi di trasporto marittimo aggiuntivi, ai sensi dell'artt. 5 e 10 della L.R. 3/2002 , dedicati a turisti e pendolari per il periodo compreso tra i mese di agosto ed il mese di ottobre 2012.

Art. 1 Recepimento della premessa

Il contenuto della premessa forma parte integrante del presente atto;

Art. 2 Finalità ed Obiettivi

Il presente accordo intercomunale si pone l'obiettivo primario di definire il miglioramento e potenziamento dell'offerta di servizi di trasporto marittimo regionali da e per l'isola d'Ischia, anche attraverso la definizione di livelli tariffari equi nel rispetto della normativa vigente; Le finalità generali sono rappresentate dalla necessità di assicurare servizi di collegamento marittimo che:

- soddisfino le esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate” (come prescritto dal comma 1 dell'art. 8 della legge 684/74);
- potenzino l'attuale numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio, da e per l'isola d'Ischia rendendoli adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini e contribuendo dunque a promuovere lo sviluppo socio-economico dell' isola” (come prescritto dall'art. 3 Legge 169/75);.

Art. 3 Ente Capofila

I Soggetti sottoscrittori del presente accordo individuano il Comune di Ischia quale Ente Capofila, ritenuto idoneo alla assunzione di tale ruolo per le sue dimensioni organizzative e professionali.

Con la sottoscrizione del presente accordo tutti gli aderenti conferiscono al soggetto Capofila mandato con rappresentanza esterna ed unitaria nei confronti della Regione Campania e delle Autorità competenti in materia di trasporto marittimo, per lo svolgimento in modo coordinato e associato di tutte le azioni, i compiti e le operazioni volte all'attuazione del potenziamento e miglioramento dell'offerta di collegamenti marittimi da e per l'isola d'Ischia attraverso la istituzione di Servizi Aggiuntivi dedicati a turisti e pendolari;

L'Ente capofila garantisce un'efficace azione di coordinamento tra le amministrazioni comunali, assumendone il ruolo di rappresentante legale ed è responsabile di tutti gli adempimenti amministrativi.

L'Ente capofila si occupa di convocare gli incontri, mediare tra le diverse posizioni dei partner, coordinare i lavori per la predisposizione e attuazione dei servizi marittimi aggiuntivi di che trattasi, predisporre tutti gli atti connessi all'affidamento dei servizi a Compagnia Marittima dotata di capacità tecnica ed organizzativa.

L'Ente capofila provvederà, in nome e per conto delle amministrazioni comunali aderenti alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dei Servizi Aggiuntivi e si impegna a svolgere a favore delle Amministrazioni comunali aderenti ogni adempimento amministrativo e contabile necessario alla realizzazione degli stessi.

L'Ente capofila pertanto assume l'obbligo:

- della organizzazione delle attività connesse alla istituzione dei Servizi marittimi aggiuntivi;
- della predisposizione degli atti necessari alla realizzazione dei Servizi marittimi aggiuntivi;

- della presentazione alla Regione Campania degli atti necessari alla attuazione dei servizi marittimi aggiuntivi;

All'Ente Capofila è affidata la gestione delle risorse economico-finanziarie necessarie all'attivazione dei servizi a carico dei Bilanci di ciascuna Amministrazione Comunale, risorse che saranno trasferite all'Ente capofila nella misura di:

- €Comune di Lacco Ameno;
- €.....Comune di Casamicciola Terme;
- €.....Comune di Forio;
- €.....Comune di Barano d'Ischia;

L'Ente capofila s'impegna a compartecipare alle spese per i servizi nella misura di €.....

L'Ente capofila è altresì autorizzato a rappresentare, anche in sede processuale, i soggetti del partenariato nei confronti della Regione Campania, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto.

Art. 4 Impegni delle Amministrazioni comunali aderenti

I Comuni isolani aderenti si impegnano:

- a cooperare, ciascuno per la propria competenza, sia nella fase di programmazione che nella fase di istituzione e monitoraggio delle attività connesse alla attuazione dei Servizi Aggiuntivi di che trattasi;
- di dare attuazione a quanto contenuto nel Accordo, anche secondo il principio di leale collaborazione;
- alla elaborazione degli eventuali ulteriori documenti di programmazione;
- a fornire il supporto economico - finanziario come indicato all'art. 3 ed il necessario supporto tecnico-scientifico nelle fasi di concertazione e definizione della strategia di potenziamento dei collegamenti marittimi da e per l'isola d'Ischia ed per la elaborazione degli eventuali ulteriori documenti di programmazione;

Gli aderenti si impegnano a realizzare le rispettive attività e prestazioni al fine di dare idonea esecuzione all'attuazione dei servizi aggiuntivi di che trattasi ed in particolare si impegnano a predisporre tutto quanto necessario all'impegno economico-finanziario a carico dei rispettivi bilanci ed al trasferimento delle risorse economiche di che trattasi all'Ente Capofila.

Gli oneri economici complessivi a carico dei Comuni aderenti per la realizzazione dei servizi aggiuntivi di che trattasi ammonta complessivamente ad €.....

Art. 5 Funzionamento

L'Assemblea dei partecipanti è composta da tutti i firmatari del presente accordo. All'Assemblea sono demandate almeno le seguenti funzioni:

- nomina di un segretario tra coloro che svolgono le funzioni di segretario/segretario generale, dirigente o funzionario amministrativo degli Enti Associati;
- individuazione degli indirizzi e formulazione di orientamenti e direttive sui servizi aggiuntivi;
- indicazione dei livelli tariffari dei servizi aggiuntivi di che trattasi in conformità dei dettami normativi vigenti in materia;
- verifica dell'adozione di tutte le procedure per la corretta attuazione del accordo da parte dell'Ente Capofila, nel rispetto delle regole e degli strumenti previsti dagli atti e dai documenti emanati dalla Regione Campania, nonché della normativa vigente nel settore marittimo internazionale, nazionale e regionale.

Le decisioni dell'Assemblea sono valide se riportano la maggioranza semplice dei partecipanti presenti. Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei partecipanti, in seconda convocazione se sono presenti un quarto dei partecipanti.

L'Assemblea è presieduta dal rappresentante dell'Ente Capofila.

Art. 6 Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da ciascuno degli aderenti non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Art. 7 Durata

Il presente accordo avrà durata fino a conclusione del periodo di sperimentazione fissato a partire dal mese di agosto e sino alla fine di ottobre 2012 di attuazione dei servizi aggiuntivi di che trattasi; I sottoscrittori dell'accordo potranno decidere di mantenere in vita l'accordo per eventuali proroghe dei servizi e per la istituzione eventuale in via definitiva dei servizi aggiuntivi di che trattasi a partire dagli anni a venire.

Anche dopo lo scioglimento, l'Ente capofila e i componenti potranno essere sottoposti ai controlli ex post.

Art. 8 Controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti contraenti sulla validità, interpretazione o esecuzione del presente Accordo e sulla gestione dei Servizi aggiuntivi e non risolto in via amichevole, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 9 Disposizioni conclusive

Per tutto quanto non disposto nel presente accordo, si rinvia alle normative di livello comunitario, nazionale e regionale in esso richiamate.

Al presente accordo, inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Data e luogo

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI ISCHIA
IL COMUNE DI LACCO AMENO.....
IL COMUNE DI FORIO.....
IL COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME.....
IL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA.....
IL COMUNE DI SERRARA FONTANA.....

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

F.to TRANI GIANLUCA

Il Segretario Generale

F.to AMODIO GIOVANNI

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 3 AGO. 2012

Il Responsabile
COMUNE DI ISCHIA
Il Messo Notificatore
- Sig. Ciro Carci -

Il Segretario Generale
F.to DOTT. GIOVANNI AMODIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
F.to DOTT. GIOVANNI AMODIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

-Ischia, _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO